



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**

**CRITERI GENERALI PER LA RACCOLTA DEI MIRTILLI
NEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL CRINALE
ANNO 2026**

Premessa

In data 12.03.2014 si è costituita a tutti gli effetti la nuova Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e che il nuovo Ente, ai sensi della Legge Regionale 21.12.2012 n. 21 e s.m.i., nonché del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 116 in data 19.6.2013, subentra alla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano in tutti i rapporti, continuando ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti.

La L.R.2/77 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" - all'art. 11 prevede che "...omissis... I Comuni Montani, ai fini di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, potranno consentire, sulla base di criteri generali stabiliti dalle Comunità Montane, la raccolta di tali prodotti in quantitativi superiori a quelli previsti nella presente legge. ...Omissis".

Ai sensi della sopra indicata Legge Regionale 24 gennaio 1977, n. 2 - art. 10 – lett. e) sono considerati prodotti del sottobosco anche i mirtilli.

La Legge Regionale 6/2005, all'Art. 70, che ha soppresso il Parco del Gigante e ne ha sciolto il Consorzio per la sua realizzazione e gestione ponendolo "in liquidazione", sancisce che le disposizioni di uso e tutela del territorio previste dal Piano Territoriale del Parco (PTP) trovano applicazione, per la parte non ricompresa nel perimetro del Parco nazionale, sino all'approvazione da parte della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati di nuovi strumenti urbanistici (la raccolta dei prodotti del sottobosco è però materia che afferisce il regolamento del Parco e non il PTP).

Il Decreto Istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano del 21.05.2001 sancisce che, sul territorio del Parco nazionale e fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco (di cui agli Artt. 11 e 12 della L. 394/91), si applicano direttamente le misure di salvaguardia riportate nell'allegato "A" 'Disciplina di tutela' dello stesso Decreto in cui all'Art. 3 recante "Divieti generali", comma 1, lettera b), dove è espressamente riportato che nel territorio del Parco nazionale dell'Appennino tosko-emiliano sono consentite le attività tradizionali di cultura del bosco, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi e dei prodotti del sottobosco nel rispetto delle vigenti normative e degli usi civici.

Il Parco del Gigante, prima della sua messa in liquidazione, ha disciplinato con regolamentazione apposita e annuale la raccolta dei mirtilli stabilendo condizioni di favore per i residenti nei comuni



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

del suo territorio e aumentando i quantitativi per favorire soprattutto la raccolta a fini economici. Detta disciplina è stata applicata nel 2006 e riproposta negli anni successivi fino al 2014 d'intesa con il Parco Nazionale, aggiornando nel 2012 il costo dei tesserini.

Il Consiglio Direttivo del Parco Nazionale, con atto n. 21 del 17 giugno 2015, ha approvato gli "Indirizzi operativi per la valorizzazione dei vaccineti dell'appennino tosco emiliano" sottoposti all'approvazione dei Ministeri competenti; nelle more di detta approvazione e della definizione di una nuova disciplina per la valorizzazione dei vaccineti, la Giunta dell'Unione ha ritenuto di riproporre i criteri del 2015 aggiornati con alcuni dei nuovi criteri individuati nel documento del Parco nazionale, del 2016 e del 2017 come di seguito indicato.

Con proprie deliberazioni di Giunta n. 36/2016, n. 35/2017, n. 59/2018, n. 63/2019, n. 51/2020 n. 49/2021 e 65/2022 sono stati approvati, ai sensi dell'art. 11 - comma 2 della L.R. 24.01.1977 n. 2, i criteri generali per la raccolta dei mirtilli nel territorio dei Comuni del crinale per i rispettivi anni, confermando quelli della regolamentazione di cui alla delibera n. 39 in data 27.07.2015; successivamente con deliberazione del Consiglio n. 17 in data 31.07.2023 sono stati approvati i "CRITERI GENERALI PER LA RACCOLTA DEI MIRTILLI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL CRINALE" per l'anno 2023, che hanno apportato lievi modifiche economiche ai permessi di cui ai precedenti atti.

Il presente disciplinare definisce i criteri per la raccolta dei mirtilli per la stagione 2026, in attuazione di quanto disposto con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 82 del 15/07/2026. Il testo conferma l'impianto regolamentare già vigente per le annualità 2024 e 2025, come risultante dalle modifiche introdotte con deliberazione del Consiglio n. 17/2023 e con deliberazione della Giunta n. 82/2024.

Gli introiti derivati dalla gestione (vendita dei tesserini e proventi delle sanzioni) al netto delle spese, costituiscono un fondo da impegnarsi esclusivamente per progetti di tutela, riqualificazione e monitoraggio nel territorio dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e per le attività di vigilanza dell'Ente ripartiti in base agli ettari conferiti per la raccolta nei territori comunali.

I tesserini per il permesso della raccolta dei mirtilli saranno validi su tutto il territorio dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e si potranno acquistare presso gli uffici competenti.

1) CRITERI PER LA RACCOLTA

1.1) CLASSIFICAZIONE DEI RACCOGLITORI E REQUISITI PER LA RESIDENZA

Ai fini del presente disciplinare, i raccoglitori sono suddivisi in base alla territorialità come segue:

- **Lettera A)**
 - 1) **Residenti nei Comuni del Crinale** (Ventasso e Villa Minozzo);
 - 2) **Residenti nei Comuni del Crinale** (Ventasso e Villa Minozzo) **iscritti all' "Albo Raccoglitori"**;
 - 3) **Operatore economico con sede legale nei Comuni del Crinale** (Ventasso e Villa Minozzo);



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**

- **Lettera B)**
 - 1) **Residenti negli altri Comuni dell'Unione Montana** (Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano e Vetto);
 - 2) **Residenti negli altri Comuni dell'Unione Montana** (Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano e Vetto) **iscritti all' "Albo Raccoglitori"**
 - 3) **Operatore economico con sede legale negli altri Comuni dell'Unione Montana** (Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano e Vetto);
- **Lettera C)**
 - 1) **Residenti nei Comuni extra-Unione Montana**
 - 2) **Residenti nei Comuni extra-Unione Montana iscritti all' "Albo Raccoglitori"**
 - 3) **Operatore economico con sede legale nei Comuni extra-Unione Montana**

Si specifica quanto segue:

- relativamente ai residenti nei comuni dell'Unione Montana devono essere residenti nei comuni dell'Unione almeno da 5 anni consecutivi;
 - relativamente all'iscrizione d'ufficio in apposito "Albo di raccoglitori" dell'Unione Montana possono averne diritto le seguenti categorie:
 - disoccupati o in attesa di occupazione, studenti, pensionati in 1^a fascia ISEE;
- Per essere iscritti a tale albo i cittadini attesteranno i propri requisiti depositando il modello di domanda (dichiarazione ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000) allegato alla presente, debitamente compilato, presso gli uffici dell'Unione Montana. L'Ente effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni, pena la decadenza dai benefici e la segnalazione alle autorità giudiziarie in caso di falso.

1.2) TIPOLOGIA DELLA RACCOLTA

Sono individuate le seguenti tipologie di modalità di raccolta:

- a - raccolta libera**
- b - raccolta per operatori non economici**
- c - raccolta a scopo economico**

I permessi per la raccolta dei mirtilli sono personali e non cedibili a terzi.

1.3) QUANTITATIVI DELLA RACCOLTA

A1.a)			
REQUISITO	LETTERA A1	TIPOLOGIA	a)-raccolta libera

Il quantitativo per i residenti nei comuni del Crinale (Lettera A1) è così stabilito:

- Kg 5 al giorno (raccolta libera senza tesserino);



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**

B1.a)

REQUISITO	LETTERA B1	TIPOLOGIA	a)-raccolta libera
C1.a)			
REQUISITO	LETTERA C1	TIPOLOGIA	a)-raccolta libera

Il quantitativo per i residenti dell'Unione Montana nei comuni fuori dal crinale (Lettera B1) ed al di fuori del territorio dell'Unione (Lettera C1) non a scopo economico è così stabilito:

- kg 1 al giorno (raccolta libera senza tesserino)

A1.b)

REQUISITO	LETTERA A1	TIPOLOGIA	b)-raccolta per operatori non economici
-----------	------------	-----------	---

Il quantitativo per i residenti (operatori non economici) nei comuni del Crinale (Lettera A1) è così stabilito:

- Kg 20 al giorno con tesserino per 5 giornate nell'arco della stagione; il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili da parte dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano è pari a 30;

B1.b)

REQUISITO	LETTERA B1	TIPOLOGIA	b)-raccolta per operatori non economici
C1.b)			
REQUISITO	LETTERA C1	TIPOLOGIA	b)-raccolta per operatori non economici

Il quantitativo per i residenti dell'Unione Montana nei comuni fuori dal crinale (Lettera B1) ed al di fuori del territorio dell'Unione (Lettera C1) e non a scopo economico è così stabilito:

- kg 2 al giorno con tesserino giornaliero;

A2.c)

REQUISITO	LETTERA A2	TIPOLOGIA	c)-raccolta a scopo economico
-----------	------------	-----------	-------------------------------

A3.c)

REQUISITO	LETTERA A3	TIPOLOGIA	c)-raccolta a scopo economico
-----------	------------	-----------	-------------------------------

B2.c)

REQUISITO	LETTERA B2	TIPOLOGIA	c)-raccolta a scopo economico
-----------	------------	-----------	-------------------------------

Il quantitativo per gli operatori economici con sede legale nei Comuni del Crinale (Lettera A2), per gli operatori economici con sede legale nei Comuni del Crinale (Lettera A3) o residenti negli altri Comuni dell'Unione Montana (Lettera B2) iscritti in apposito Albo di raccoglitori (Studenti, disoccupati e pensionati in prima fascia ISEE) è così stabilito:

- kg 100 giornalieri con tesserino (con inizio validità differente per Lettera A2/A3 e Lettera B2 – vedi paragrafo 1.5);



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**

B3.c)			
REQUISITO	LETTERA B3	TIPOLOGIA	c)-raccolta a scopo economico
C2.c)			
REQUISITO	LETTERA C2	TIPOLOGIA	c)-raccolta a scopo economico

Il quantitativo per gli operatori economici con sede legale negli altri Comuni dell'Unione Montana (Lettera B3) o residenti extra Comuni dell'Unione Montana (Lettera C2) iscritti in apposito Albo di raccoglitori (Studenti, disoccupati e pensionati in prima fascia ISEE) è così stabilito:

- kg 100 giornalieri con tesserino per una sola volta nell'arco della stagione; il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili da parte dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano è di 50 (25 per ogni categoria)

C3.c)			
REQUISITO	LETTERA C3	TIPOLOGIA	c)-raccolta a scopo economico

Il quantitativo per gli operatori economici nei comuni fuori dall'Unione Montana (Lettera C3) è così stabilito:

- Kg 100 giornalieri con tesserino per una sola volta nell'arco della stagione; Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili da parte dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano è 20;

1.4) ZONE E MODALITA' DI RACCOLTA

La raccolta dei mirtilli è vietata nelle zone A1 e A2 definite dal Piano Territoriale del Parco del Gigante adottato e ancora in vigore, ai sensi del DPR 21 maggio 2001, istitutivo del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei pettini per la raccolta, si ritiene di interpretare il divieto stabilito dalla L.R. 2/77 nel senso che i raccoglitori professionali possono avvalersi di detto attrezzo purché dotato di denti flessibili e utilizzato in modo da non danneggiare, estirpando parzialmente o totalmente, le piante di mirtillo.

1.5) GIORNI E PERIODO DELLA RACCOLTA

La raccolta dei mirtilli è consentita, con decorrenza dalla data del 20/07/2026, per le seguenti categorie

- **A1.a)**
- **A1.b)**
- **A2.c)**
- **A3.c)**



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**

- B1.a)
- B1.b)
- C1.a)
- C1.b)

La raccolta dei mirtilli è consentita, con decorrenza dalla data del 03/08/2026, per le seguenti categorie:

- B2.c)
- B3.c)
- C2.c)
- C3.c)

La raccolta è inoltre consentita nel rispetto delle norme seguenti:

- è consentita la raccolta tutti i giorni dalle ore 6:00 alle ore 20:00;
- è consentita la raccolta solo ad avvenuta maturazione dei frutti;
- è vietato estirpare cespugli, erbe, piante di mirtillo o parti di esso;
- è vietato abbandonare rifiuti o contenitori di qualsiasi genere;
- è vietato rimuovere o danneggiare i segnali indicatori e le tabelle di divieto.

1.6) COSTO DEI TESSERINI E DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO

La raccolta dei mirtilli che avviene mediante il rilascio di appositi tesserini stagionali, validi sul territorio dei comuni dell'Unione (anche se la raccolta avviene quasi esclusivamente nei territori di Ventasso e Villa Minozzo), è al seguente costo:

- A1.b): € 50,00 a persona per gli operatori non economici residenti nei due comuni del crinale (Lettera A1) (valido per un numero massimo di 5 giornate a stagione) con possibilità di permesso al transito valido solo per le giornate di raccolta;
- A2.c)/A3.c)/B2.c): € 100,00 a persona per gli operatori a scopo economico residenti nei 2 comuni del crinale iscritti all' "Albo Raccoglitori" (Lettera A2), operatori economici con sede legale nei Comuni del Crinale (Lettera A3) o residenti negli altri Comuni dell'Unione Montana (Lettera B2) iscritti in apposito Albo di raccoglitori (Studenti, disoccupati e pensionati in prima fascia ISEE);
- B1.b)/C1.b): € 5,00 a persona per il giornaliero senza possibilità di permesso per il transito del veicolo;
- B3.c): € 200,00 a persona per gli operatori a scopo economico con sede legale negli altri Comuni dell'Unione Montana (Lettera B3);
- C2.c): € 400,00 a persona per i residenti nei Comuni extra-Unione Montana iscritti all' "Albo Raccoglitori" (lettera C2);
- C3.c): € 600,00 a persona per gli operatori a scopo economico con sede legale al di fuori del territorio dell'Unione (Lettera C3);

L'utilizzo degli automezzi nelle aree di divieto di transito è consentito solo agli operatori autorizzati,



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**

ed avviene mediante il rilascio di apposita ulteriore autorizzazione onerosa collegata al permesso di raccolta, al seguente costo:

- 1) € 50,00 a veicolo per i residenti nei Comuni del Crinale (lettera A1) collegata a permesso 5 giornate, per gli operatori a scopo economico residenti nei Comuni del Crinale iscritti all' "Albo Raccoglitori" (Lettera A2) e per gli operatori a scopo economico con sede legale nei Comuni del Crinale (Lettera A3) se non in possesso di autorizzazioni diverse rilasciate dagli enti preposti;
- 2) € 100,00 a veicolo per gli operatori a scopo economico residenti negli altri Comuni dell'Unione Montana iscritti all' "Albo Raccoglitori" (lettera B2) e gli operatori a scopo economico con sede legale negli altri Comuni dell'Unione Montana;
- 3) € 150,00 a veicolo per gli operatori a scopo economico **non** residenti nei comuni dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano (Lettera C2 e C3);

2) AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

Nel demanio regionale, affidato in gestione all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, vengono applicati i criteri sopra enunciati e le autorizzazioni al transito dei veicoli a motore vengono rilasciate dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, su richiesta della sopra menzionata Unione.

L'autorizzazione al transito di cui sopra è valida per il transito e la sosta sulla forestale denominata Ozola-Abetina-Forbici e valgono solo ed esclusivamente per la raccolta mirtilli nei periodi scritti sull'autorizzazione al transito rilasciata dal Parco attenendosi alle limitazioni di cui al precedente punto 1.5 e 1.6.

I comuni territorialmente competenti e il Parco rilasciano le eventuali autorizzazioni al transito, in deroga alle ordinanze, ai possessori dei tesserini per la raccolta a fini economici.

Le sanzioni eventualmente irrogate per inosservanza alle suddette norme vengono incassate dall'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e ripartite fra i Comuni territorialmente competenti.

L'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano provvede a dare la dovuta informazione agli organi di vigilanza e ai cittadini dei criteri concordati e adottati.

3) MODALITÀ OPERATIVE E INERENTI ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA SECONDO I CRITERI SOPRA DETTI

I comuni approvano, con apposito atto, i criteri definiti dall'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e, per consentire una gestione omogenea e unitaria, delegano all'Unione Montana medesima le seguenti attività:

- stampa dei tesserini abilitanti alla raccolta;
- rilascio dei tesserini ai soggetti richiedenti e aventi titolo;



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**

- introito del costo dei tesserini e delle autorizzazioni al transito e successivo riparto ai comuni, al netto delle spese sostenute e documentate, in base alla percentuale dell'estensione dei vaccini ricadenti in ogni comune;
- il riparto dei tesserini e delle autorizzazioni al transito verrà effettuato anche dai Comuni di Ventasso, Villa Minozzo e dal Parco Nazionale per la propria competenza.

Si allega tabella riassuntiva e modello "Domanda di iscrizione all' "Albo raccoglitori agevolati"